



# *Ministero della Giustizia*

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ  
CENTRO PER LA GIUSTIZIA MINORILE PER IL LAZIO, L'ABRUZZO E IL MOLISE  
ROMA

**Roma, 30 settembre 2019**

**On. Sig. Presidente  
della Commissione Giustizia della Camera dei Deputati**

**On.li Componenti  
della Commissione giustizia della Camera dei Deputati**

Oggetto: Audizione del 1 ottobre 2017

*Progetto di Legge A.C. 1524 "Disposizioni per la prevenzione e il contrasto del bullismo.*

Nel ringraziare per l'invito ad offrire un contributo in relazione al progetto di Legge "Disposizioni per la prevenzione ed il contrasto del bullismo", nella funzione di Dirigente del Centro per la Giustizia Minorile per il Lazio, l'Abruzzo ed il Molise, fin da subito esprimo ampio apprezzamento per la proposta di legge in argomento, attesa la necessaria attenzione ai comportamenti messi in atto dai minori che, amplificati attraverso le attuali forme di comunicazione (via web e di messaggistica istantanea), necessitano di interventi atti ad evitare emulazione e, segnatamente, di risposte normative che ne sanciscano il disvalore e, aggiornando le fattispecie di non rispondenza al rispetto del vivere comunitario e nel rispetto dei diritti, favoriscano percorsi di consapevolezza, responsabilità e di giustizia riparativa.

In riferimento al progetto di legge A.C. 1524, pongo alla vostra attenzione alcune considerazioni, di seguito enunciate.

**Sull'art. 1** (modifiche all'art. 612 – bis Codice Penale)

**I comma** - Esistono diverse forme e condotte di *bullying* idonee, per il loro grado di offensività, a provocare danni gravi (o gravissimi) e irreparabili. Risulta dunque opportuno adeguare la previsione penale a questi fenomeni che spesso non solo generano “un fondato timore per l'incolumità”, ma causano danni fisici e psicologici enormi alla vittima del bullismo, in casi estremi innescando meccanismi di disperazione e terrore talmente deleteri da stimolare reazioni autolesive e suicide. Considerata la letteratura scientifica, la produzione giurisprudenziale (da ultimo Corte di Cassazione, 11 giugno 2019, n. 26595) e l'analisi della casistica sarebbe forse opportuno integrare la fattispecie astratta come segue: “*chiunque, con condotte reiterate, percuote, ingiuria, diffama, umilia, emargina, prevarica, sottomette*, minaccia o molesta taluno (...)”. Vi è infatti da considerare che la prevaricazione e la sottomissione sono tipiche e connaturate alla fenomenologia, che si innesta proprio ai danni di persone ritenute o percepite ‘inferiori’ o talmente ‘diverse’ da dover essere forzatamente sottomesse e omologate agli standard dell'autore o degli autori di bullismo.

**c)** - nuovo **IV comma** - Si dovrebbe forse riflettere più approfonditamente sulle concrete possibilità che l'autore di reato minorenni ha di adoperarsi “*spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato*”, ai fini della diminuzione della pena. Considerato che il minorenni non ha né la capacità giuridica né i mezzi economici, né (frequentemente) le competenze sociali per elidere o attenuare efficacemente le conseguenze dannose di un reato sarebbe forse più congruo richiedere ch'egli **abbia inequivocabilmente, spontaneamente e fattivamente manifestato la volontà di elidere o attenuare le conseguenze dannose e, secondo le sue possibilità, si sia adoperato o abbia tentato di operare in tal senso.**

**Sull'art. 3** (modifiche all'art. 5 della L. 29 maggio 2017, n. 71)

A partire da questo articolo vengono previste azioni che si inseriscono nell'alveo di efficacia dell'art. 25 R.D. 1934/1404 conv. in L. 1935/835. Dette azioni, come si avrà modo di approfondire nelle riflessioni sull'art. 4, chiamano in causa l'intervento di professionisti esperti in ambito sociale, precisamente individuati nei servizi territoriali. Appare necessario che, qualora

dovessero reperirsi le risorse ed i mezzi per dare attuazione al progetto normativo, gli incaricati di realizzare i previsti interventi siano informati tempestivamente (contestualmente ai genitori dei minori o ai soggetti esercenti la responsabilità genitoriale) degli atti realizzati dallo studente e ricadenti nel solco dell'art. 1, in modo da poter disporre di una documentazione precoce dei casi da trattare e di poter astrattamente quantificare (e dunque organizzare) i carichi di lavoro.

**Sull'art. 4** (modifiche al R.D. di istituzione e funzionamento del tribunale per i minorenni)

Trattasi di modifiche all'art. 25 del R.D. di istituzione e funzionamento del tribunale per i minorenni, norma dedicata alle misure coercitive non penali.

Innanzitutto viene differentemente individuato il *target* dei potenziali destinatari delle misure che non sarà più costituito dai “*minori degli anni 18 che hanno manifestato irregolarità della condotta o del carattere* (condizione che impone un giudizio fortemente soggettivizzato)”, ma dai minori segnalati per aver posto in essere “*condotte aggressive nei confronti di persone, animali o cose o lesive della dignità altrui*”. Trattasi di un intervento assolutamente positivo che consentirà di attualizzare la previsione e disancorarla da percezioni, sensibilità individuali o pregiudizi sociali non più attuali.

Sicuramente positiva anche la previsione di anteporre, all'applicazione delle misure di affidamento del minore al Servizio Sociale Minorile e al collocamento in una casa di rieducazione, la possibilità che venga disposto, con decreto motivato, lo svolgimento “*di un progetto di intervento educativo con finalità rieducativa e riparativa che favorisca percorsi di mediazione, sotto la direzione e il controllo dei servizi sociali minorili*”. Questa disposizione ottimamente si pone nell'ottica del legislatore contemporaneo che guarda alla formazione ed allo sviluppo della personalità del minore come bene assoluto ed oggetto prioritario di tutela. Tant'è che lo stesso ordinamento penitenziario (D. Lgs. 2018/121 “disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni”) si apre con la previsione delle misure penali di comunità e, solo ad esaurimento della loro applicabilità, esamina le modalità di esecuzione delle pene detentive. Trattasi di una scelta chiaramente determinata dalla volontà di favorire, anche in ambito penale, l'intervento educativo relegando ad effettiva *extrema ratio* l'ipotesi incapacitativa - detentiva.

Se questo è vero in ambito penale tanto più deve esserlo a proposito delle misure non penali, che devono connotarsi per l'aspetto coercitivo solo dopo aver sperimentato l'inefficacia dell'intervento educativo. In questo senso sarebbe opportuno prevedere che il Tribunale per i Minorenni

in prima battuta ‘**debba**’ disporre (e non ‘possa’ disporre) lo svolgimento di un progetto di intervento educativo con finalità rieducativa e riparativa. E proprio in questa occasione (ancora non ‘penale’) il minore potrebbe dare contenuto alla previsione attenuante di cui all’art. 1, IV comma, già innanzi esaminato.

Circa l’istituzione deputata a definire i contenuti del progetto di intervento educativo e a monitorarne l’andamento il progetto di legge correttamente individua la competenza del Servizio Sociale Territoriale. E’ una scelta che si pone in coerenza con il contesto normativo<sup>1</sup>, marcando l’alveo extrapenale della misura. Infatti, pur dovendo esprimere perplessità sulla possibilità che i SST si assumano, nell’esiguità di risorse e personale che li caratterizza, anche questa ulteriore e importante incombenza, si sottolinea l’assoluta pertinenza del Servizio astrattamente individuato per l’attuazione. Viceversa il coinvolgimento di servizi sociali specificatamente addetti al momento dell’esecuzione penale, quali quelli degli Uffici di Servizio Sociale per Minorenni (cd. Servizi sociali minorili) comporterebbe un significativo rischio di contaminazione.

L’applicazione delle misure di cui all’art. 25 avviene invero in una fase in cui il minore è destinatario di attenzioni volte proprio ad allontanarlo dal rischio ‘penale’ vero e proprio. Vieppiù, il trattamento nell’ambito dei servizi territoriali e non in quelli dell’amministrazione della Giustizia, rappresenterebbero anche una forma di destigmatizzazione del minore che non verrebbe associato al trattamento dei giovani devianti svolto dai servizi minorili della Giustizia.

Alla luce di quanto testè rappresentato, circa l’Art 4, al Comma 1 ultimo capoverso, per ogni migliore chiarezza, potrebbe essere proposta la sostituzione della dicitura “servizi sociali *minorili*” con servizi sociali *territoriali*”, come di seguito riportato:

*“Il procuratore della Repubblica, quando abbia acquisito la segnalazione di condotte aggressive nei confronti di persone, animali o cose o lesive della dignità altrui, tenute da un minore degli anni diciotto, assunte le necessarie informazioni, può riferire i fatti al Tribunale per i minorenni, il quale può disporre, con decreto motivato, lo svolgi-*

---

• <sup>1</sup> il **DPR 616/77** ha trasferito le competenze amministrative del Tribunale per i Minorenni ai servizi degli Enti Locali al fine di favorire la prossimità dei servizi al nucleo familiare definendo così la specificazione dei servizi Minorili della Giustizia in ambito penale; la **L. 328/00** inserisce gli interventi degli enti locali in un sistema integrato, individuando, tra le “disposizioni per la realizzazione di particolari interventi di integrazione e sostegno sociale” previste dal capo IV, all’art 16, la “Valorizzazione e sostegno delle responsabilità familiari”. La medesima legge, all’art 22, prevede l’attivazione delle risorse in favore dei minori (il sostegno al nucleo familiare di origine e l’inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare) che appaiono corrispondere alle articolazione dei provvedimenti contemplati nell’art 4 della Proposta Di Legge

*mento di un progetto di intervento educativo con finalità rieducativa e riparativa, che favorisca percorsi di mediazione, sotto la direzione e il controllo dei servizi sociali **territoriali***".

Al comma 3, laddove è previsto che *"Il competente servizio sociale territoriale definisce il contenuto del progetto di intervento educativo secondo gli obiettivi individuati nel decreto di cui al comma 1. Esso può prevedere il coinvolgimento del nucleo familiare mediante un percorso di sostegno all'esercizio della responsabilità genitoriale"* andrebbe sottolineato il necessario coinvolgimento dei genitori, con ciò significando che potrebbe essere così riformulato ***"Esso prevede il coinvolgimento del nucleo familiare, salvo comprovata impossibilità, mediante un percorso di sostegno all'esercizio della responsabilità genitoriale"***.

In termini di attuazione della previsione, appare evidente la necessità di una congrua copertura economica volta a compensare le attuali carenze di personale e, quindi, di implementazione di risorse umane professionalmente dedicate nei Servizi Sociali Territoriali (e per gli USSM, qualora rimanga invariato il testo di legge) ovvero l'istituzione di un servizio territoriale dedicato alla progettazione e al monitoraggio degli interventi educativi ex art. 25.

In conclusione, segnatamente si condivide l'obiettivo di favorire la precoce emersione del disagio giovanile, nonché di introdurre misure che possano adeguatamente prevenire e contrastare episodi riconducibili in particolare al fenomeno del bullismo in tutte le sue forme e l'auspicio che la proposta di legge in argomento possa dare impulso all'avvio di percorsi fattivi di crescita e di cambiamento culturale che riportino al centro il rispetto per la persona e il disprezzo per ogni forma di violenza, con nuovi strumenti di prevenzione.

A riguardo, lo snodo da attenzionare con la massima cura sarà l'elaborazione di protocolli operativi (per l'attivazione di progetti educativi in grado di evitare l'epilogo dell'extrema ratio della repressione penale) tra le Istituzioni deputate all'attuazione sinergica degli interventi (Tribunali per i minorenni, Uffici Scolastici territoriali del MIUR e Servizi Sociali degli Enti locali), magari attraverso un organismo o cabina di regia a livello centrale/regionale.

Nel ringraziare per l'attenzione, resto a disposizione per ogni eventuale chiarimento e/o integrazione.

  
Fiammatta Trisi  
Dirigente CGM